

Pubblicato il 26/06/2019

N. 03515/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04037/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4037 del 2018, proposto da Gesia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11; Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Caserta non costituito in giudizio; Comune di Pastorano, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

a) dell'ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen., notificata in data 19/10/18, a firma del Sindaco del Comune di Pastorano, con la quale è stata ordinata alla società Gesia S.p.A. la sospensione ad horas dell'attività di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in Pastorano in località Torre Lupara; b) per quanto occorra dell'ordinanza sindacale n° 56 del 03/10/18 notificata alla società Gesia S.p.A. ; c) per quanto occorra, del verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta prot. n° 0017017 dell'11.10.2018; c) del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta prot. n° 0017342 del 17.10.2018; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Pastorano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato e depositato la Gesia S.p.A. ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen., notificata in data 19/10/18, a

firma del Sindaco del Comune di Pastorano, con la quale era stata ordinata alla medesima società ricorrente la sospensione ad horas dell'attività di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in Pastorano in località Torre Lupara e i relativi atti presupposti in epigrafe indicati, ivi compresi quelli adottati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, articolando avverso i medesimi, in tre motivi di ricorso, diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

2. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Pastorano e il Ministero degli Interni.

3. All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Sezione ha adottato l'ordinanza cautelare n. 01646/2018 motivata alla stregua dei seguenti rilievi *“Ritenuto che nel contemperamento degli opposti interessi l'istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento in relazione all'impugnativa dell'ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen. del 18/10/2018, in relazione alla sola parte dell'ordinanza medesima in cui dispone la chiusura dell'attività nelle more della regolarizzazione dell'impianto in relazione alla normativa antincendio, sopravvenuta rispetto al rilascio dell'A.U.A., avuto riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al pericolo effettivo per la sicurezza dei lavoratori e l'incolumità delle persone; ciò anche in considerazione della tipologia dei rifiuti trattati nel capannone B (diverso da quello interessato da pregresso incendio) e all'eventuale sufficienza delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento prot. 0017017 dell'11/10/2018 dei Vigili del Fuoco ed in particolare alla prescrizione ivi contenuta secondo la quale nelle more dell'attuazione delle prescrizioni “i quantitativi di merci e materiali combustibili presenti nel capannone non dovranno essere superiori complessivamente a 5.000 Kg”; ciò fermo restando l'obbligo per la società ricorrente di ottemperare alle predette prescrizioni e all'ordine contenuto nelle ordinanze n. 56 e 59 del 2018 di provvedere alla presentazione della SCIA e alla adozione di misure di prevenzione incendi e per l'incolumità dei lavoratori;*

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase e di dover fissare l'udienza pubblica per la data del 18 giugno 2019”.

4. In vista dell'udienza di discussione del ricorso parte ricorrente ha presentato documenti, e da ultimo, in data 17 giugno 2019, verbale di verifica del Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Caserta del 14 giugno 2019, relativo all'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale di accertamento prot. 0017017 dell'11/10/2018, documentazione questa senza dubbio suscettibile di acquisizione in forza del disposto dell'art. 54 comma 1 c.p.a. secondo il quale "La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile", avuto riguardo alla circostanza che il verbale oggetto di deposito reca la data del 14 giugno 2019 per cui non poteva essere rispettato il termine di legge di quaranta giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso, di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a..

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 18 giugno 2019, nella cui sede il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del merito della causa; le parti nulla hanno osservato sulla definizione delle spese di lite.

6. Ciò posto, non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla richiesta decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (ex multis in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, settima sezione, n. 1340 del 2 marzo 2015 e 11 febbraio 2015, n. 1022 29/06/2015, n. 3434; sesta sezione, n.

1100 del 13 febbraio 2015; sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione terza, 29 gennaio 2015, n. 5427).

7. In considerazione dei motivi in rito della decisione e della circostanza che nessuna delle parti ha insistito per la refusione delle spese di lite, alla luce del principio della soccombenza virtuale, sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Diana Caminiti

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO